

Pubblicato il 09/05/2017

Sent. n. 712/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 111 del 2008, proposto da:

Romano Gabriele, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ruffo, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi, 23;

contro

Comune di Taranto, n.c.;

per l'annullamento:

- del provvedimento prot. n. 8650 del 4 ottobre 2007, notificato il 2 novembre 2007, a firma del Dirigente della Direzione "Urbanistica-Edilità" del Comune di Taranto;
- della nota prot. n. 9654 in data 8 novembre 2007, a firma del Dirigente della Direzione Urbanistica-Edilità del Comune di Taranto;
- di ogni altro atto presupposto e/o successivo, comunque collegato e/o connesso e, in particolare, ove occorra, della nota prot. n. 5345 del 22 maggio 2007, *ex art. 10 bis* della L. n. 241/1990;
- nonché per la declaratoria di inefficacia della delibera consiliare del Comune di Taranto n. 151 del 30 novembre e 2 dicembre 2004.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° febbraio 2017 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per la parte ricorrente l'avv. A. Tolomeo, in sostituzione dell'avv. M. Ruffo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. Romano Gabriele ha impugnato, domandandone l'annullamento:

- 1) il provvedimento prot. n. 8650 del 4 ottobre 2007, notificato il 2 novembre 2007, con cui il Dirigente della Direzione "Urbanistica-Edilità" del Comune di Taranto ha rigettato l'istanza (presentata in data 4 agosto 2006, prot. n. 3125), con la quale è stata chiesta la sanatoria edilizia per l'avvenuta installazione di un gazebo in legno e di due tende parasole sul terrazzo di pertinenza dell'appartamento di proprietà, sito al primo piano di un edificio condominiale in Taranto;
- 2) la nota prot. n. 9654 in data 8 novembre 2007, a firma del Dirigente della Direzione Urbanistica-Edilità del Comune di Taranto, con cui è stato comunicato "che questo Ufficio ha in corso la emissione i provvedimenti consequenziali";

3) ogni altro atto presupposto e/o successivo, comunque collegato e/o connesso e, in particolare, ove occorra, la nota prot. n. 5345 del 22 maggio 2007, *ex art. 10 bis* della L. n. 241/1990, con cui sono stati preannunciati i motivi di rigetto della suddetta istanza.

Chiede, inoltre, dichiararsi l'inefficacia della delibera consiliare del Comune di Taranto n. 151 del 30 novembre 2014 e 2 dicembre 2004, avente ad oggetto "Norme per l'installazione di opere provvisoriale".

A sostegno dell'impugnazione interposta ha formulato le seguenti censure:

- 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del D.P.R. n. 380/2001 - T.U. Edilizia;
- 2) violazione della L.U. Fondamentale n. 1150/1942 e della L.R. Puglia n. 56/1980, difetto assoluto di motivazione;
- 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 10 *bis* della L. n. 241/1990, come modificata dalla L. n. 15/2005.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Taranto.

All'udienza pubblica del 1° febbraio 2017, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

0. - Il ricorso è infondato.

0.1 - Occorre premettere che il civico Ente ha rigettato l'istanza di sanatoria per le seguenti motivazioni:

- 1) "l'installazione del gazebo in legno, considerato pertinenza di una unità immobiliare dall'art. 4.1 della delibera di Consiglio Comunale n. 151 del 30/11 e 02/12/2004, ai sensi dell'art. 4.2, è consentita, ove possibile, solo nei cortili interni;
- 2) ai sensi dell'art. 12.3 di detta deliberazione, l'installazione di tende, caldaie, copri caldaie, condizionatori ed opere simili, ricadenti su aree private è soggetta alla sola autorizzazione del condominio, così come già indicate nell'avviso di diniego, trasmesso ai sensi dell'art. 10 *bis* della legge 241/1990".

1. - Ciò premesso, con la prima censura, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del D.P.R. n. 380/2001, deducendo sostanzialmente che la struttura in esame - "per il tipo di materiale utilizzato (legno), le sue modeste dimensioni (9 mq), l'assenza di chiusura dei lati, la facile rimovibilità" - costituirebbe "opera di nessuna consistenza urbanistica che non comporta né aumento di volumi né di superfici utili" ed altro non sarebbe "se non un arredo di uno spazio esterno", "impropriamente definita gazebo, ma più assimilabile per conformazione e caratteristiche ad un pergolato", "avente il solo fine di riparare gli occupanti l'appartamento dal gettito di oggetti dai piani superiori", sicché "non andava assentita *ex ante*" (con permesso di costruire) "e, quindi, del tutto inopinatamente ed inutilmente, è stato chiesto un permesso *ex post* in sua sanatoria, con consequenziale illegittimità del provvedimento che ne dispone il rigetto".

1.1 - L'assunto non coglie nel segno.

Ed invero, nella fattispecie, vista la documentazione (anche fotografica) in atti, si può innanzitutto escludere che la il manufatto in legno *de quo* possa rientrare nella nozione di pergolato, configurandosi, piuttosto (come correttamente ritenuto dalla P.A. e, prima ancora, dallo stesso interessato - v., in particolare, la Relazione Tecnica allegata all'istanza edilizia), quale gazebo.

E' stato in proposito condivisibilmente osservato che <<il "pergolato", rilevante ai fini edilizi, può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni>> (Consiglio di Stato, IV, 29 novembre 2011, n. 5409), consistente, quindi, "in un'impalcatura,, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone,per sua

natura, ...aperta su almeno tre lati e nella parte superiore" (Consiglio di Stato, VI, 25 gennaio 2017, n. 306).

Il gazebo, invece, *"nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimovibili realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi"* (Consiglio di Stato, VI, cit., n. 306/2017), destinato a soddisfare esigenze di natura stabile e permanente nel tempo.

Orbene, al riguardo, il Collegio ritiene dirimente il richiamo all'orientamento giurisprudenziale (dal quale non si rinvengono elementi per discostarsi) *"secondo cui i manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l'assenza di opere murarie, posto che il manufatto non precario (es.: gazebo o chiosco) non è deputato ad un suo uso per fini contingenti"* (Consiglio di Stato, VI, 3 giugno 2014, n. 2842), non potendo *"comunque essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un'utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l'alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante (Cons. Stato, VI, 12 febbraio 2011, n. 986; id., V, 12 dicembre 2009, n. 7789;. id., V, 24 febbraio 2003, n. 986; id., V, 24 febbraio 1996, n. 226)"* (Consiglio di Stato, VI, cit., n. 2842/2014).

Pertanto, *"i gazebo non proprio precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati come manufatti alteranti lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico (cfr. Cons. Stato, V, 1° dicembre 2003, n. 7822)"* (Consiglio di Stato, VI, 12 dicembre 2012, n. 6382) e conseguente assoggettabilità al regime edilizio del permesso di costruire, in ragione della riconducibilità alle previsioni di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 D.P.R. n. 380/2001 (a tenore del quale sono comunque da considerarsi nuove costruzioni le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano usati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non *"siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee"*).

Orbene, nel caso di specie (v. Relazione Tecnica allegata all'istanza di sanatoria edilizia), la struttura realizzata ha copertura *"in tavolato con assi di legno e sovrastante impermeabilizzazione con tesserine di cartone catramato quarzate, a spiovente avente altezza massima al colmo di mt. 2,80 e altezza in gronda di mt. 2,08"*, e *"i quattro angoli del gazebo sono dotati di grigliato realizzato in listelli di legno a ventilazione totale"*, realizzando, così, una parziale *"gabbia"* di legno, ancorchè non definita da chiusure *"piene"*: sicchè, per le sue caratteristiche tipologiche e funzionali, in quanto gazebo *"non precario"* - con ogni evidenza diretto a soddisfare esigenze permanenti -, necessita di permesso di costruire. Pertanto, priva di pregio risulta la prima censura formulata.

2. - Il ricorrente lamenta, poi (secondo motivo), il difetto assoluto di motivazione, in quanto, a suo dire, non risulterebbe compiutamente motivato il contrasto con la disciplina urbanistica e, inoltre, il Regolamento approvato con la deliberazione consiliare n. 151/2004, costituendo modifica e/o integrazione dello strumento urbanistico comunale (ai sensi dell'art. 13 del medesimo - *"Il presente Regolamento va ad integrare il regolamento edilizio, quale suo allegato, e le norme tecniche di attuazione del P.R.G."*), avrebbe necessitato, ai fini dell'efficacia, della prescritta approvazione regionale: pertanto, le relative disposizioni non potrebbero costituire parametro urbanistico per la valutazione di sanabilità di interventi edilizi.

2.1 - Anche tale doglianza è infondata.

Al riguardo, ad avviso della Sezione: da un lato, le motivazioni addotte dal civico Ente risultano adeguate e sufficienti a fondare il gravato diniego (essendo state compiutamente indicate le norme locali vigenti *"impeditive"* dell'assenso *"postumo"* allo specifico intervento edilizio già realizzato); dall'altro, deve escludersi che le norme regolamentari *de quibus* necessitino dell'approvazione regionale, con riferimento agli aspetti considerati, e tanto in ragione delle specifiche finalità delle suddette disposizioni, espressamente indicate all'art. 1 del Regolamento medesimo (che disciplina

aspetti “marginali” e “minori” inerenti, in particolare, - solo - alla “disciplina delle modalità costruttive, assicurando al contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio”).

3. - Il sig. Romano Gabriele deduce, infine, la violazione dell’art. 10 *bis* L. n. 241/1990, in quanto il Comune di Taranto non avrebbe esposto compiutamente le ragioni per le quali non ha inteso accogliere i rilievi formulati dal privato, limitandosi, nel provvedimento finale, a riferire che le osservazioni “non hanno modificato quanto già comunicato con nota prot. 5345 del 22 maggio 2007”.

3.1 - Anche tale censura non merita accoglimento.

Ed invero, il diniego gravato ed il precedente preavviso di rigetto prot. n. 5345 del 22 maggio 2007 si fondano sull’esclusivo richiamo alla violazione di specifiche disposizioni di cui al Regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 151/2004: in relazione a tale aspetto, le osservazioni presentate dal privato nulla hanno dedotto (anche considerato che, comunque, l’art. 4.1 del Regolamento *de quo* si riferisce a tutti i “piccoli manufatti facilmente movibili, al servizio delle unità immobiliari”, comprese le tettoie, tipologia alla quale ultima, secondo le osservazioni prodotte - sottolineandone, in particolare, la “facile removibilità” -, sarebbe riconducibile il manufatto in parola) e la P.A. ha correttamente e sufficientemente ritenuto, esaminate le osservazioni medesime, di ribadire quanto già comunicato con il suddetto preavviso.

4. - Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere respinto.

5. - Nulla per le spese, in considerazione della mancata costituzione del Comune di Taranto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 1 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Antonella Lariccia, Referendario

Maria Luisa Rotondano, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

Maria Luisa Rotondano

IL PRESIDENTE

Luigi Costantini

IL SEGRETARIO